

Codice A1817A

D.D. 9 settembre 2016, n. 2351

Legge Regionale 45/89 Progetto completamento pista agro-silvo-pastorale per l'alpe Pero.

VISTO il Regio Decreto Legge n. 3267 del 30 dicembre 1923;

VISTA la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989;

VISTA la Legge Regionale n. 44 del 26 aprile 2000;

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMD del 3 aprile 2012;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 29 ottobre 2015;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1-2692 del 23 dicembre 2015;

VISTA la richiesta di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico del 29 aprile 2016, pervenuta il 5 maggio 2016 (prot. n. 20372);

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

VISTO l'art. 17 della Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008;

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989, la Sig.ra DEGIULI Maria nella sua qualità di Presidente del CONSORZIO ALPEGGI MASSIOLA – COLLE FALCHERO, con sede a Massiola (VB), via alle Cascina, 15, ad effettuare modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo in merito al progetto di **“completamento della pista agro-silvo-pastorale per l'alpe Pero”** in Comune di Massiola (VB) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. qualora, in corso d'opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, anche di ingegneria naturalistica, oltre a quella previste in progetto o di dimensioni superiori alle stesse, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geotecnici del caso da parte dei professionisti incaricati atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto. In fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto

- ipotizzato nelle relazioni geologiche allegate, dovrà essere comunicata al geologo il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso;
2. deve essere assicurata la regimazione delle acque meteoriche e superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque, di permeazione delle stesse nel terreno e di erosione nelle aree oggetto di intervento ed in quelle limitrofe. Le acque andranno convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le opere di sistemazione idraulico agraria, di cui è vietata l'eliminazione;
 3. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto sovrastanti a viabilità ed edifici; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
 4. gli eventuali scavi e riporti e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle;
 5. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); il materiale in eccedenza dovrà essere conferito presso discariche autorizzate;
 6. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.
 7. il taglio degli alberi dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione del tracciato e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovrà precedere i movimenti di terra;
 8. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
 9. qualora si verifichi un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea sulle scarpate che verranno rinverdite, gli interventi di semina dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che non si otterrà un completo attecchimento delle sementi;
 10. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
 11. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nella documentazione di progetto a firma dell' Ing. Pietro BONACCI e nella Relazione geologica a firma del Geol. Paolo MARANGON;
 12. Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 la strada agro-silvo-pastorale di cui alla presente è interdetta al passaggio dei veicoli a motore, ad eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti, nonché dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali o accedere a strutture agrituristiche;
 13. Il divieto di passaggio di cui al punto precedente, ai sensi del comma 7 dell'art. 2 della suddetta Legge Regionale, dovrà essere reso pubblico mediante affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge;
 14. L'area interessata dalle modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo dovrà essere dotata di una rete costituita da non meno di tre capisaldi fissati in modo inamovibile. I capisaldi dovranno essere posizionati e realizzati in modo tale da:
 - a) garantire la conservazione del segnale e la stabilità del manufatto su cui esso è fissato per almeno la durata dell'autorizzazione;
 - b) consentire una chiara intervisibilità delle posizioni fra un caposaldo, quello precedente e quello successivo;

- c) mantenere tra due capisaldi consecutivi una distanza in linea d'area non superiore a 500 m;
- d) garantirne sempre e comunque l'accessibilità, escludendo perciò il loro posizionamento in luoghi chiusi o recintati o che in qualsiasi altro modo non siano raggiungibili in qualsiasi momento e senza preavviso o richiesta di permesso a terzi non interessati.

Dovranno essere comunicate al Settore scrivente e al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato le date di inizio e fine lavori; **alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989, gli interventi in oggetto sono esenti da cauzione in quanto opere realizzate finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto le modifiche e/o trasformazioni sono finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

I lavori dovranno essere realizzati entro 60 mesi dalla data della presente determinazione.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

La presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle trasformazioni/modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giovanni ERCOLE